



Sent. n. 10/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

in composizione monocratica nella persona del

Giudice Primo Referendario dr.ssa Patrizia ESPOSITO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **21375** del registro di segreteria proposto da **B. D.**, nato a omissis, in data omissis (C.F. omissis), elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'**Avv. Santino Spina** del Foro di Palermo, sito in Palermo, nella via Pietro Scaglione n.20/A, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo, per le comunicazioni indicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e n. fax;

CONTRO

I.N.P.S., Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., c/o la sede legale e la sede territorialmente competente, sita in Genova, Piazza della Vittoria n. 6, in persona del Dirigente p.t., elettivamente domiciliato in Genova Piazza Borgo Pila n. 40, rappresentato e difeso **dall'Avv. Alberto Fuochi** dell'Ufficio legale dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Paolo Castellini del 21 luglio 2015 e, di seguito, del notaio Roberto Fantini del 23 gennaio 2023;

Visto il d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii. (Codice di Giustizia Contabile

	– c.g.c.);	
	Uditi, nella pubblica udienza del 2 febbraio 2024, l’Avv. Gianluca Andriano-	
	poli su delega dell’Avv. Santino Spina e l’Avv. Alberto Fuochi per i rispettivi	
	assistiti;	
	Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa; Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato servizio nella Polizia di	
	Stato dal omissis al omissis e che il suddetto rapporto di lavoro era cessato a	
	seguito del collocamento in congedo, ha chiesto la riliquidazione del proprio	
	trattamento pensionistico, a far data dal 1° aprile 2019, con applicazione nella	
	quota retributiva dell’aliquota del 2,445% sulla base pensionabile per il periodo	
	di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995.	
	Infatti, egli risulta titolare di pensione erogata dalla Sede I.N.P.S. di Genova,	
	liquidata con il sistema misto. Quindi, con il sistema retributivo per l’anzianità	
	maturata fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per l’anzianità	
	maturata successivamente, avendo a tale data una anzianità di servizio utile ai	
	fini pensionistici pari a 16 anni e 2 mesi, comunque inferiore a 18 anni.	
	Con ricorso depositato il 20 aprile 2023 egli ha contestato che l’Amministra-	
	zione abbia liquidato la suddetta pensione non applicando, per la determina-	
	zione della quota della stessa regolata dal sistema retributivo, l’aliquota di ren-	
	dimento prevista dall’art. 54, comma 1, del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, il	
	quale dispone che <i>“la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno</i>	
	<i>quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della</i>	
	<i>base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente</i>	
	<i>articolo”</i> (la salvezza riguarda i graduati e i militari di truppa non appartenenti	
	2	

	al servizio continuativo), bensì quella di minor favore di cui all'art. 44 del me-	
	desimo d.p.r., nei termini invocati con diffida amministrativa del 1 dicembre	
	2022, rimasta priva di riscontro dalla Sede Provinciale di Genova dell'Ente.	
	L'errore dell'I.N.P.S., secondo tale posizione, sarebbe consistito dunque	
	nell'utilizzo dell'aliquota del 35%, propria del personale civile, come coeffi-	
	ciente applicato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, in luogo dell'aliquota del	
	44%, propria del personale militare ex art. 54 del menzionato testo unico.	
	Ha rimarcato, inoltre, che la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022),	
	all'art. 1 comma 101, aveva testualmente previsto che: <i>“Al personale delle</i>	
	<i>Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31.12.1995,</i>	
	<i>di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati,</i>	
	<i>si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'art. 19 della</i>	
	<i>Legge 4 novembre 2010, n. 183, l'art. 54 del testo unico di cui al decreto del</i>	
	<i>Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della</i>	
	<i>quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applica-</i>	
	<i>zione della aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.</i>	
	In particolare, secondo la prospettazione attorea, lo spostamento di un anno	
	della data di decorrenza della legge, avrebbe fatto sì che lo stanziamento di	
	spesa previsto al comma 102 per l'anno 2022 (pari ad euro 28.214.312) non	
	fosse da considerarsi, come in un primo tempo interpretato, destinato solo al	
	personale collocato in quiescenza nel corso dell'anno 2021, ma, al contrario, a	
	tutto il personale che, cessato dal servizio entro il 2021, avesse maturato un'an-	
	zianità contributiva utile inferiore ai 18 anni alla data del 31.12.1995.	
	Questa interpretazione, peraltro, troverebbe conferma esplicita nel Dossier dei	
	profili Finanziari tracciati dalla Camera dove, nell'indicare i criteri per	
	3	

	quantificare gli oneri derivanti dall'applicazione normativa, si afferma che: “è	
	<i>stato calcolato l'onere per le due categorie (Polizia di Stato e Polizia peniten-</i>	
	<i>ziaria) relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal</i>	
	<i>2022, sia l'onere relativo al personale cessato entro il 2021”.</i>	
	Al riguardo, il patrocínio attoreo rammenta che recentemente, proprio in un	
	caso analogo a quello per cui oggi è processo, riguardante, quindi, un ex appar-	
	tenente alle forze di polizia ad ordinamento civile, si era pronunciata la Corte	
	dei conti, in sede di merito e d'appello, con riferimento alla sentenza n. 41/2022	
	del 9 febbraio 2022 della Sezione II Giurisdizionale Centrale.	
	In conclusione, il ricorrente chiede di accertare e dichiarare il suo diritto al ri-	
	calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 54,	
	comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973 relativamente al calcolo della pensione con-	
	seguita in quota retributiva, nonché, per l'effetto, di condannare l'Istituto a ri-	
	determinare e riliquidare il trattamento pensionistico con l'attribuzione della	
	corretta aliquota pensionabile nella percentuale <i>ex lege</i> fissata per le anzianità	
	retributive maturate al 31 dicembre 1995, ed a versare le somme non corrisposte	
	oltre a rivalutazione monetaria e interessi, con vittoria di spese e onorari da	
	distrarsi in favore del legale antistatario “ <i>vista l'assenza di complessità della</i>	
	<i>questione, e considerato che tale ricorso poteva essere evitato concludendo la</i>	
	<i>vicenda in via stragiudiziale”.</i>	
	2. Con comparsa del 23 ottobre 2023 si è costituito in giudizio l'I.N.P.S., evi-	
	denziando che l'intera materia della applicabilità dell'art. 54 del d.P.R.	
	1092/1973 era stata fatta oggetto di pronunce da parte delle Sezioni Riunite di	
	questa Corte, dapprima con la sentenza n. 1/2021, relativa all'individuazione	
	dell'aliquota pari al 2,44%, e, successivamente, con la n. 12/2021 che aveva	
	4	

	esteso l'applicabilità dell'aliquota del 2,44% anche a coloro che, alla data del	
	31.12.2015, avessero un'anzianità assicurativa inferiore a 15 anni, contesto in	
	cui era intervenuto il Legislatore con la legge di bilancio per l'anno 2022, art.	
	1, commi 101 e 102.	
	Alla luce della richiamata normativa, l'Istituto previdenziale aveva emanato di-	
	sposizioni applicative (Circolare n. 44/2022) <i>“per il riesame delle posizioni</i>	
	<i>pensionistiche e l'adeguamento sia alla novella legislativa che all'orienta-</i>	
	<i>mento giurisprudenziale consolidatosi sull'applicazione dell'aliquota per l'art.</i>	
	<i>54 D.P.R. 1092/73, modificando le precedenti disposizioni che, invece, in linea</i>	
	<i>con il prevalente indirizzo giurisprudenziale, ne escludevano l'applicabilità al</i>	
	<i>personale delle Forze di Polizia.”.</i>	
	La formulazione della norma, secondo la parte resistente, porrebbe infatti	
	<i>“qualche dubbio sulla sua applicazione retroattiva, ossia anche a coloro, come</i>	
	<i>la ricorrente, che siano stati già collocati in quiescenza, poiché la previsione</i>	
	<i>finanziaria per l'anno 2022, è inferiore a quella per gli anni successivi, mentre</i>	
	<i>è presumibile pensare che, ove dovesse essere applicata anche a coloro che</i>	
	<i>sono già in pensione (sia pure nei limiti di prescrizione quinquennale), il ba-</i>	
	<i>cino degli aventi diritto sarebbe molto più ampio di quello ipotizzabile per gli</i>	
	<i>anni successivi e, pertanto, la copertura finanziaria, in ipotesi di applicazione</i>	
	<i>con efficacia retroattiva, avrebbe dovuto essere ben più cospicua. Pertanto,</i>	
	<i>alla luce della nuova disposizione normativa e per coerenza del sistema, non</i>	
	<i>può che ritenersi che l'applicazione dell'aliquota 2,44% al personale delle</i>	
	<i>Forze di Polizia si estenda anche a coloro che sono titolari di pensione con</i>	
	<i>decorrenza anteriore all'entrata in vigore della L. 30.12.2021 n. 234, ma con</i>	
	<i>riliquidazione solo dei ratei maturati nel periodo successivo al 1.1.2022 e nei</i>	
	5	

		limiti della prescrizione quinquennale (che nel caso odierno non sussiste).	
		Ogni altra e diversa pretesa, come quella avanzata dalla ricorrente di riliquidazione ab origine della pensione, si scontra con il chiaro dettato della legge	
		e con la implicita volontà del Legislatore di operare la riliquidazione su ratei futuri e non su quelli pregressi.”. Pertanto, sono state rassegnate dall’Ente le	
		seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.ma Corte dei Conti, dato atto che l’INPS	
		procederà alla riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione	
		dell’art. 1, comma 101, della L. 30.12.2021 n. 234, sui ratei di pensione maturati successivamente all’1.1.2022, rinviare il presente giudizio in attesa della	
		definizione delle procedure amministrative di riliquidazione, respingendo in	
		ogni caso ogni altra e diversa pretesa in ordine alla decorrenza della riliquidazione dei ratei. Con compensazione integrale delle spese.”.	
		3. Nella pubblica udienza del 27 ottobre 2023 , l’Avv. Andrianopoli ha insistito come in atti, contestando la richiesta di rinvio formulata dall’I.N.P.S.	
		L’Avv. Marta Saccani, ricevuta la parola, ha ribadito la richiesta della concessione di un termine di rinvio per consentire la riliquidazione della pensione del	
		ricorrente. In accoglimento dell’istanza espressa dal sopra menzionato difensore, con ordinanza a verbale , pertanto la prosecuzione della trattazione del	
		giudizio è stata rinviata all’udienza del giorno 2 febbraio 2024 “per consentire tempestiva produzione della relativa lavorazione”.	
		Nell’ udienza di rinvio del 2 febbraio 2024 , l’Avv. Andrianopoli ha confermato che l’I.N.P.S. non aveva ancora provveduto alla riliquidazione della pensione nei termini di cui alla memoria costitutiva e indicati all’udienza precedente, opponendosi alle istanze di parte resistente, insistendo come in atti e	
		chiedendo che la causa fosse posta in decisione.	
		6	

	L'Avv. Fuochi, ricevuta la parola, ha affermato di non avere notizie in merito	
	alla definizione della pratica, non opponendosi alla richiesta di decisione del	
	giudizio con reiezione della pretesa quanto all'anticipata decorrenza.	
	All'esito della discussione la causa, ritenuta matura, è stata posta in decisione,	
	dando lettura del dispositivo ai sensi dell'articolo 167, co. 1, c.g.c..	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio verte sull'applicabilità dell'art. 54 del d.PR. n. 1092/1973	
	nell'ipotesi del ricorrente, che, appartenente al Corpo della Polizia di Stato ,	
	non cessava dal servizio con un'anzianità compresa dai 15 ai 20 anni. Infatti,	
	per la componente della pensione calcolata con il sistema retributivo, è stata	
	applicata dall'Ente previdenziale l'aliquota del 35% di cui all'articolo 44 del	
	testo unico, spettante al personale civile, in luogo della più favorevole aliquota	
	del 44% prevista per i militari dall'articolo 54 del medesimo testo legislativo.	
	Senonché l'Organo di nomofilachia contabile ha, con le menzionate due pro-	
	nunce (sent. n. 1/2021/QM, del 4.01.2021 e n. 12/2021/QM, del 9.09.2021),	
	riletto in chiave evolutiva l'art. 54 del citato testo unico, giungendo alla con-	
	clusione che al personale militare non fosse applicabile <i>“l'art. 44 del d.P.R. n.</i>	
	<i>1092/1973, essendo inserito nel Capo I (“Personale civile”), del Titolo III</i>	
	<i>(“Trattamento di quiescenza normale”) del richiamato T.U.,”</i> in quanto <i>“desti-</i>	
	<i>nato ad operare esclusivamente nei confronti del personale civile e non rap-</i>	
	<i>presenta appunto una “norma di sistema”; nei confronti del personale militare,</i>	
	<i>invece, opera la speciale disciplina contenuta nel successivo Capo II (“Perso-</i>	
	<i>nale militare”) all'interno del quale è contenuto, per l'appunto, l'art. 54”.</i>	
	Infatti, l'impatto prodotto dalla legge di riforma n. 335 dell'8 agosto 1995 ha	
	7	

	imposto la ricerca di una soluzione interpretativa che, per i militari in quie-	
	scenza con il sistema “ <i>misto</i> ” consentisse di escludere i 20 anni di servizio	
	come soglia di applicazione dell’aliquota complessiva del 44% (considerato	
	che, superati i 18 anni al 31.12.1995, il trattamento pensionistico doveva cal-	
	colarsi con il sistema retributivo puro), e di valorizzare la “ <i>specialità</i> ” del re-	
	gime riservato, in via esclusiva, al personale militare proprio dall’art. 54 cit.	
	L’unico coefficiente compatibile con l’attuale quadro legislativo è stato indi-	
	cato nel 2,44% (= 44/18), ritenuto applicabile anche a coloro che, alla data del	
	31.12.1995 avessero maturato meno di 15 anni di servizio (Sez. riun.	
	12/QM/2021), in quanto utile a consentire di applicare “ <i>una scala di accresci-</i>	
	<i>mento reale</i> ”, rispettando la proporzionalità tra la reale anzianità di servizio	
	maturata alla data di collocamento a riposo e quella al 31 dicembre 1995.	
	Quanto al perimetro applicativo del richiamato art. 54, si rappresenta che la	
	giurisprudenza della Sezione ha affermato l’inapplicabilità dell’art. 54 nel caso	
	di ricorrenti appartenenti al Corpo della Polizia di Stato e la manifesta infonda-	
	tezza della questione di legittimità costituzionale, ricostruito l’ <i>excursus</i> norma-	
	tivo e le diversità strutturali tra gli ordinamenti civile e militari, anche alla luce	
	della giurisprudenza costituzionale. Né la differenziazione in ordine al regime	
	pensionistico è ivi apparsa irragionevole, considerando che quello posto per i	
	militari non è stato considerato senz’altro più favorevole in qualsiasi condi-	
	zione, semplicemente configurando il pensionamento e le curve delle aliquote	
	applicabili in maniera diversa (cfr. <i>ex multis</i> sentenze nn. 14 del 10 marzo 2020	
	e 64-65-66 del 28 settembre 2020; id. n. 173 del 22 settembre 2021).	
	Più in generale, all’esito di una puntuale ricostruzione dell’ <i>excursus</i> normativo	
	(fino al recente intervento, attuato con l’ art. 1, c. 101. della l. 30.12.2021, n.	
	8	

234 (“*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, che aveva uniformato anche le basi pensionabili di cui all’art. 54 del medesimo d.p.r. tra militari e funzionari di Polizia, rientranti nella vigenza del sistema pensionistico misto) e delle diversità strutturali tra gli ordinamenti civile e militari (in particolare con i Corpi di Polizia ad ordinamento militare, Carabinieri e Guardia di Finanza), è stato affermato che non poteva sostenersi l’equiordinazione della disciplina del rapporto di impiego delle Forze di Polizia dello Stato, anche per i profili previdenziali, prescindendo dallo *status*, invero, restando in parte sovrapponibili alcuni compiti delle Forze Armate e della Polizia (come ad esempio il presidio del territorio e la Pubblica Sicurezza ovvero le funzioni di Polizia Giudiziaria svolte anche dal Comando dei Carabinieri), permanendo, però, incontrovertibili differenze tra Corpi militari e civili “*smilitarizzati*” ad ordinamento speciale, nonostante si assistesse ad una disciplina di “*crescente omogeneizzazione*”, confermata anche dal regime di diritto pubblico del rapporto di impiego (art. 3 d.lgs. n. 165 del 2001), nonché dalle specifiche deleghe per il riordino dei ruoli (l. n. 124 del 2015 e n. 244 del 2012), giustificate dal c.d. *principio di specificità*, che poteva esprimersi esclusivamente a livello tendenziale, senza che potessero predicarsi generali principi di equiordinazione e perequazione di statuti previdenziali, idonei a giustificare l’estensione automatica di specifici istituti, tanto più laddove gli stessi risultassero in parte fondati su presupposti ordinali non più esistenti, a norma degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c., dal momento che a legge aveva enucleato puntualmente quali disposizioni previste per le Forze Armate rimanessero applicabili alla Polizia di Stato ed in quali casi secondo il criterio *ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit*, per il quale ciò che non è scritto (e non richiamato espressamente) nella legge si presume non voluto

	(cfr. Sez. Liguria, sentenza n. 7 del 18 gennaio 2022). Con l'entrata in vigore	
	della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), il coeffi-	
	ciente elaborato dall'organo nomofilattico è divenuto oggetto di una specifica	
	e testuale estensione in favore del personale delle Forze di polizia a ordina-	
	mento civile.	
	L'art. 1, comma 101, infatti, recita testualmente: <i>“Al personale delle Forze di</i>	
	<i>polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di</i>	
	<i>un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si</i>	
	<i>applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della</i>	
	<i>legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto</i>	
	<i>del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo</i>	
	<i>della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con</i>	
	<i>applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”</i> ; il successivo	
	comma 102: <i>“Per l'attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312</i>	
	<i>euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per</i>	
	<i>l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno</i>	
	<i>2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028,</i>	
	<i>51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e</i>	
	<i>57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031”</i> .	
	Nel corso del 2023 la Corte costituzionale ha rimesso al Giudice <i>a quo</i> (Corte	
	conti, Sez. Puglia, ord. 24.11.2021, n. 227) la valutazione dell'incidenza di tale	
	sopravvenienza normativa, pronunciandosi anche circa la decorrenza del con-	
	seguente ricalcolo per i pensionamenti pregressi (Corte cost., sentt. nn. 33 del	
	28 febbraio 2023 e 36 del 6 marzo 2023: v. <i>infra</i>).	
	10	

	2. Così tratteggiata la nuova disciplina, rimane da vagliare se essa abbia portata	
	retroattiva e, in caso affermativo, quale sia l'estensione della retroattività.	
	Come è stato osservato dal Giudice d'appello citato dal medesimo patrocinio	
	attoreo, <i>“la formulazione letterale del comma 101, in ossequio al principio di</i>	
	<i>irretroattività della legge civile, di cui all'art. 11 disp. prel. c.c., sembra desti-</i>	
	<i>nare il beneficio pensionistico esclusivamente a coloro che transiteranno in</i>	
	<i>quiescenza a decorrere dall'1.01.2022.</i>	
	<i>Depone in tal senso (...) la locuzione “personale delle Forze di polizia” – rife-</i>	
	<i>ribile a coloro che prestano ancora servizio attivo - nonché la proposizione “ai</i>	
	<i>fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il si-</i>	
	<i>stema misto” che rinvia a trattamenti pensionistici futuri”. Il medesimo Giu-</i>	
	<i>dice rimarca, però, che: “È, tuttavia, l'art. 12 delle stesse “preleggi” a invitare</i>	
	<i>l'interprete a non “attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato</i>	
	<i>proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del le-</i>	
	<i>gislatore”. Se l'interpretazione letterale dà luogo a incertezze o dubbi, la ri-</i>	
	<i>cerca (anche attraverso i lavori preparatori) deve spingersi a ricercare la mens</i>	
	<i>legis (interpretazione logica) considerando la norma come inserita nell'ordi-</i>	
	<i>namento complessivamente considerato (interpretazione sistematica), del</i>	
	<i>quale ovviamente fa parte anche la Costituzione. E, dunque, al fine di chiarire</i>	
	<i>la ratio o mens legis, si rende opportuno recuperare il contenuto dei lavori</i>	
	<i>preparatori, in un'ottica di ricostruzione teleologica della norma in com-</i>	
	<i>mento.” (Sez. II Centrale App., cit. sent. n. 41/2022). Al riguardo, questa Corte</i>	
	<i>(id., ult. cit.) ha già avuto modo di osservare che la documentazione parlamen-</i>	
	<i>tare “chiarisce, in parte qua, la finalità perequativa della disposizione, e, so-</i>	
	<i>prattutto, quella di colmare la disparità di trattamento che è venuta a crearsi</i>	
	11	

	<i>proprio per effetto del revirement della giurisprudenza contabile. Soltanto</i>	
	<i>all'indomani delle sentenze delle Sezioni riunite 1 e 12 del 2021, pronunciate</i>	
	<i>per dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto sull'interpretazione e applli-</i>	
	<i>cazione dell'art. 54 t.u. al personale militare, il legislatore ha avvertito l'esi-</i>	
	<i>genza di estenderne gli effetti favorevoli anche ai corpi di Polizia a ordina-</i>	
	<i>mento civile, in considerazione della "specificità" delle funzioni che accomuna</i>	
	<i>il personale dell'intero Comparto Sicurezza e Difesa, ossia "di tutela delle isti-</i>	
	<i>tuzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed</i>	
	<i>esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i cor-</i>	
	<i>relati impieghi in attività usuranti", di cui all'articolo 19 della legge 4 novem-</i>	
	<i>bre 2010, n. 183".</i>	
	Argomenti in favore dell'estensione del trattamento pensionistico migliorativo	
	anche a chi sia già stato collocato a riposo entro il 2021 si rinvencono ancora	
	nei lavori preparatori laddove si legge che <i>"Per la quantificazione degli oneri</i>	
	<i>derivanti dalla disposizione (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) è stato</i>	
	<i>fatto ricorso ai seguenti criteri, considerando quattro qualifiche rappresenta-</i>	
	<i>tive dei ruoli: è stata fatta una distinzione tra il personale interessato dalla</i>	
	<i>prima sentenza n. 1 del 2021 delle Sezioni Riunite (...) e quello interessato dalla</i>	
	<i>seconda sentenza n. 12 del 2021 (...) è stato calcolato l'onere per le due cate-</i>	
	<i>gorie, relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal</i>	
	<i>2022, sia l'onere relativo al personale cessato entro il 2021"</i> (Servizio del bi-	
	lancio, Nota di lettura A.S. 2448, p. 88).	
	Tuttavia, aderendo al convincente indirizzo interpretativo espresso dalla mede-	
	sima giurisprudenza d'appello, alle cui motivazioni si rimanda, si ritiene che	
	l'efficacia della novella, tale da ricomprendere tra i destinatari anche coloro che	
	12	

	al 31 dicembre 2021 erano già pensionati, non possa dilatarsi fino ad estendersi	
	ai ratei di pensione già maturati entro la medesima data.	
	L'ormai consolidato orientamento di questa Corte, infatti, qui pienamente con-	
	diviso, afferma l'irretroattività della portata applicativa del comma 101 dell'art.	
	1 della legge n. 234/2021 non sussistendo alcuna indicazione espressa da parte	
	del legislatore che ne estenda gli effetti ad atti, fatti, eventi o situazioni verifi-	
	catesi prima della sua entrata in vigore (cfr. <i>ex multis</i> Sez. giur Liguria,	
	27.11.2023, n. 99; Sez. Campania, sentt. 22.01.2024, n. 34; 24.07.2023, n. 463	
	e 7.01.2022, n. 138; Sez. I App., sentt. 5.02.2024, n. 32; 4.07.2023, n. 307;	
	1.02.2022, n. 45; 15.03.2022 n. 123 e 24.03.2022 n. 134; Sez. II App., sentt.	
	7.2.2022 n. 33; 9.02.2022 n. 41; Sez. III App., sentt. 7.02.2023, n. 89 e	
	10.1.2023 n. 9). Al riguardo, va posto anche in luce che il più volte menzionato	
	comma 101 ha natura di norma sostanziale, non di norma procedurale, e quindi	
	non è d'immediata applicazione e che non è disposizione di interpretazione au-	
	tentica perché non ha inteso risolvere un contrasto giurisprudenziale in materia,	
	peraltro non esistente, e ciò anche rispetto alla portata applicativa dell'art. 54.	
	In sostanza il legislatore, per finalità perequative del sistema, ha innovato il	
	sistema previdenziale estendendo l'ambito applicativo dell'art. 54 del d.p.r. n.	
	1092/1973 a soggetti non militari quali il personale della Polizia penitenziaria	
	e della Polizia di Stato. Quindi, non sussiste l'espressa volontà del legislatore	
	di estendere gli effetti della normativa ad atti, fatti, eventi o situazioni verifica-	
	tesi prima della sua entrata in vigore: e dunque la disposizione di cui al comma	
	101 dell'art. 1 della legge n. 234/ 2021 soggiace al principio dell'irretroattività	
	della legge previsto dall'art. 11 delle preleggi c.c. secondo il quale le leggi non	
	possono disporre che per l'avvenire.	
	13	

	Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha espressamente considerato la	
	circostanza che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli <i>status</i> e alle	
	situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché	
	conseguenti a un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla	
	novella, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi to-	
	talmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti	
	escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica	
	del fatto generatore, potendosi eventualmente regolare diversamente le moda-	
	lità di erogazione della prestazione quale effetto che si protrae nel tempo nei	
	rapporti di durata (Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. 13.10.2016, n. 20680;	
	9.01.2014 n. 301 e 5.04.2000, n. 4221; Cass civ., Sez. III, sent. 16.4.2008, n.	
	9972; id. sent. 15.2.2011, n. 3688; Cass. civ., Sez. I, sent. 3.07.2013, n. 16620).	
	Tale approdo ermeneutico trova conferma anche nella citata relazione illustra-	
	tiva allegata agli atti parlamentari, nella parte in cui si fa riferimento agli oneri	
	economici che determineranno nell’arco temporale 2022-2031 una maggiore	
	spesa pensionistica, perimetrando la platea dei beneficiari ed includendo anche	
	il personale già cessato dal servizio, con onere economico calcolato nel decen-	
	nio 2022-2031 e ciò significa che per tutto il personale della polizia penitenzia-	
	ria in possesso dei requisiti richiesti, il ricalcolo del trattamento pensionistico	
	in quota retributiva con il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile	
	potrà avvenire solo con decorrenza dal 1° gennaio 2022.	
	Tale interpretazione è stata anche accolta dalla Corte costituzionale che in una	
	recente pronuncia (sent. n. 33 del 28.02.2023) ha precisato che lo <i>ius superve-</i>	
	<i>niens</i> costituito dall’art. 54 d.p.r. 1092/1973 ha una portata applicativa non re-	
	troattiva e pertanto opera solo a partire da gennaio 2022.	
	14	

	Conclusivamente deve affermarsi che la decorrenza economica del beneficio di	
	cui all'art. 1, comma 101, l. n. 234/2021, applicabile anche al personale già	
	collocato in quiescenza al 31.12.2021 e consistente nell'aumento derivante dal	
	ricalcolo della pensione con la maggiorazione prevista dal coefficiente del	
	2,44% sulla quota retributiva della pensione, decorre dalla data di entrata in	
	vigore della suddetta legge di bilancio per l'anno 2022, ossia dall'1.1.2022.	
	Non può trovare accoglimento, pertanto, la richiesta di parte ricorrente del ri-	
	calcolo del trattamento pensionistico con decorrenza dalla data di collocamento	
	in congedo (dal 1° aprile 2019).	
	3. L'I.N.P.S. ha chiesto che venisse dato atto del proprio impegno alla riliqui-	
	dazione, nei termini di cui alla circolare n. 44 del 23.02.2022 che, sulla scorta	
	della medesima giurisprudenza contabile, ha previsto che: <i>“Ai pensionati inte-</i>	
	<i>ressati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono</i>	
	<i>corrisposti i ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore della</i>	
	<i>disposizione in esame (1° gennaio 2022), senza diritto alla corresponsione de-</i>	
	<i>gli arretrati”</i> . Invero, nella fattispecie, non può dichiararsi la cessazione della	
	materia del contendere per essere venuta meno <i>ex se</i> la ragione che rappresenta	
	l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento	
	della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non potendosi ritenere che la	
	pretesa attorea sia stata soddisfatta con l'adozione del provvedimento di rical-	
	colo e di riliquidazione della pensione, oltre che con il riconoscimento degli	
	arretrati e degli accessori spettanti, quale presupposto della medesima, nel ter-	
	mine di rinvio concesso in prima udienza proprio <i>“per consentire tempestiva</i>	
	<i>produzione della relativa lavorazione”</i> , avendo entrambe le parti in seguito ri-	
	chiesto che la causa passasse in decisione (cfr. <i>ex plurimis</i> , C. conti, Sez.	
	15	

	Calabria, sent. n. 433 del 12.11.2019; Sez. Siciliana, n. 924 del 19.12.2019;	
	Sez. Liguria, nn. 113 del 16.12.2020, 106 del 15.11.2022, 4 del 12.01.2023 e	
	104 del 5.12.2023; Sez. Giur. Centrale I, n. 193 del 24.05.2016).	
	4. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al prin-	
	cipio di sostanziale gratuità operante nei giudizi pensionistici, contenuto	
	nell'art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, nell'art. 10 della legge 11 ago-	
	sto 1973, n. 533, nonché nell'art. 10 del t.u. 30 maggio 2002, n. 115, cui la	
	giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità. In considera-	
	zione dell'accoglimento <i>in parte qua</i> della pretesa, sussistono adeguati motivi	
	per disporre la compensazione parziale nella misura del 50% delle spese c.d.	
	legali tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 31 c.g.c..	
	La residua metà delle spese è posta a carico della parte resistente e viene liqui-	
	data, in favore della parte ricorrente, con distrazione al difensore antistatario,	
	come in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitiva-	
	mente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta il	
	diritto di parte ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in go-	
	dimento con l'attribuzione, per la quota calcolata con il sistema retributivo, del	
	coefficiente di rendimento del 2,44% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2022,	
	ai sensi dell'art. 1, co. 101, della legge n. 234 del 2021.	
	In conformità a quanto disposto dagli artt. 167 comma 3, 21 comma 2 norme di	
	attuazione All. n. 2 c.g.c. e previsto dalla sentenza della Corte dei conti a Se-	
	zioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, sui maggiori ratei di pensione	
	conseguentemente dovuti, quali arretrati a far tempo dal 1° gennaio 2022,	
	16	

[illegible]